

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1589

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

(BERLUSCONI)

**e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**

(LUNARDI)

(V. Stampato Camera n. 2893)

*approvato dalla Camera dei deputati il 10 luglio 2002*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 10 luglio 2002*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20  
giugno 2002, n. 122, recante disposizioni concernenti proroghe  
in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, recante disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 20 GIUGNO 2002, N. 122

*All'articolo 2, al comma 1, le parole: «1° gennaio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2003».*

*All'articolo 3, al comma 1, le parole: «1° gennaio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2003».*

*Decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  
n. 144 del 21 giugno 2002*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti,  
di edilizia e di espropriazione**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di ridurre le tensioni abitative connesse ai provvedimenti esecutivi di rilascio degli immobili relativi a determinate categorie di locatari, nonchè di prorogare l'entrata in vigore di disposizioni normative in materia di edilizia e di espropriazione per pubblica utilità, al fine di armonizzarle con le recenti modifiche normative approvate dal Parlamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione, da ultimo disposta per gli immobili adibiti ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, è prorogata fino al 30 giugno 2003.

2. Su ricorso del locatore, notificato al conduttore, che contesti la sussistenza in capo a quest'ultimo dei requisiti richiesti per la sospensione dell'esecuzione, il giudice dell'esecuzione procede con le modalità di cui all'articolo 11, commi quinto e sesto del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, disponendo o meno la prosecuzione dell'esecuzione con provvedimento da

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

---

**Disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti,  
di edilizia e di espropriazione**

Articolo 1.

*Identico*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

emanarsi nel termine di giorni otto dalla data di presentazione del ricorso. Avverso il decreto è ammessa opposizione al tribunale, che giudica in composizione collegiale con le modalità di cui all'articolo 618 del codice di procedura civile.

#### Articolo 2.

1. Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, è prorogato al 1° gennaio 2003.

#### Articolo 3.

1. Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, è prorogato al 1° gennaio 2003.

#### Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 2002.

CIAMPI

BERLUSCONI - LUNARDI

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 2.

1. Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, è prorogato al **30 giugno 2003**.

Articolo 3.

1. Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, è prorogato al **30 giugno 2003**.